

R.G. N. 73-1/2024 P.U.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**  
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Annalisa Petrosino	Giudice

visto il ricorso per l'omologa del Concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI depositato in data 6.12.2024 da:

**CREMERIA CREMONA S.R.L.S., con sede in Cremona Piazza Roma n. 7, C.F. P.IVA 1641060196**, assistita dall'avv. Roberto Rovero;

**considerato** che il suddetto ricorso segue altro ricorso ai sensi dell'art. 44 comma 1 CCI depositato in data 7.10.2024 dalla società debitrice, dopo avere intrapreso la procedura di Composizione negoziata della crisi, chiusasi in data 8.08.2024 con il parere dell'esperto ivi nominato di impraticabilità delle soluzioni di risoluzione della crisi;

**rilevato** come il nuovo disposto dell'art. 25 *sexies*, primo comma, ultimo periodo, CCI, espressamente preveda la possibilità di accedere al procedimento ivi regolamentato anche attraverso lo step del ricorso "in bianco", e dunque da questo punto di vista appaia ammissibile il ricorso per l'omologa di cui si discute, dato che l'impresa aveva rispettato il termine di 60 giorni imposto dall'art. 25 *sexies* CCI con riferimento al primo dei ricorsi depositati (quello "prenotativo");

**rilevato** come la norma appena citata (ed in particolare il comma 3) imponga al Tribunale, prima della nomina dell'ausiliario e della fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato, l'acquisizione della relazione finale di cui al comma 1 e del parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

**rilevato** come, mentre la relazione finale della CNC è stata depositata dalla società debitrice ricorrente a corredo dell'atto introduttivo, il parere dell'esperto debba essere acquisito *ex novo* dal Tribunale nell'ambito del presente procedimento;

**ritenuta** infine l'applicabilità anche al Concordato semplificato della disciplina contenuta negli articoli 54 e 55 CCI in relazione all'effetto automatico delle misure protettive richieste nel ricorso ed iscritte nel Registro delle Imprese, con competenza del G.D. e non del Tribunale in ordine alla conferma e individuazione di durata delle stesse;

**P.Q.M.**

- **dispone** che l'esperto nominato nell'ambito del procedimento di Composizione negoziata della crisi che ha preceduto il ricorso in oggetto, dott. MICHELE D'APOLITO, depositi, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il proprio parere in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

- **riserva** all'esito della suddetta acquisizione il provvedimento di fissazione dell'udienza di omologa e di nomina dell'ausiliario;

- **dispone**, ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCI:

i) che dalla data di pubblicazione della presente domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali egli esercita l'attività d'impresa;

ii) che dalla stessa data rimangano sospese le prescrizioni e non maturino le decadenze e non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato d'insolvenza;

- **riserva** alla competenza monocratica del G.D. il provvedimento di conferma delle misure protettive ex art. 54 e 55 CCI;

- **ordina** la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, alla parte ricorrente, al Commissario Giudiziale dott. MATTEO ROMAGNOLI ed all'esperto dott. MICHELE D'APOLITO.

Cremona, 13/12/2024

Il Presidente est.  
dott. Andrea Milesi